



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

Polizia Locale

Prot. n. 1858

Ordinanza n. 8/2018

OGGETTO: Ordinanza di esecuzione di attività di sfalcio di terreni e giardini incolti (rivolto alla generalità dei cittadini).

IL SINDACO

DATO ATTO del grave stato di abbandono in cui versano molti terreni e giardini siti sul territorio comunale per l'incuria dei proprietari;

che tale situazione ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce, con ciò favorendo la presenza di topi, bisce ed altri animali;

CONSIDERATO che l'incuria di che trattasi, oltre a creare problemi di igiene, reca pregiudizio per il decoro del territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario imporre ai proprietari e/ai conduttori dei terreni e dei giardini ubicati sul territorio comunale, nell'area urbana, di mantenere un'adeguata e costante pulizia del terreno stesso mediante sfalcio dell'erba e rimozione di rovi e arbusti, al fine di prevenire problemi di igiene e di evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7, Legge. 241/1990 e s.m.i.*;

VISTO il vigente regolamento di igiene;

VISTI il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

ai proprietari e ai conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio di questo Comune, in particolare all'interno del perimetro urbano, di mantenere un'adeguata e costante pulizia del terreno stesso mediante sfalcio dell'erba, al fine di garantire decoro e condizioni di salubrità del territorio comunale entro e non oltre il 30 giugno c.a.;

In particolare dovranno essere seguite le seguenti opere a tutela del territorio:

1. I giardini e gli spazi verdi dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;
2. taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla

natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

5. lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucciato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quale ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
7. i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica provvedendo quindi alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, e mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
8. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli uffici;

La violazione della presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione da euro **25,00** a euro **500,00**, col pagamento in misura ridotta di **€ 50,00** (doppio del minimo entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione), ai sensi della legge 689/1981 e s.m.i..

È dato incarico all'Ufficio di Polizia Locale, alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line.

Competente per il procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

Sarconi, lì 25 maggio 2018



IL SINDACO
Dott. Cesare Marte